



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

composta dai Magistrati

Enrico	MARINARO	Presidente
Daniela	ALBERGHINI	Consigliere
Massimo Giuseppe URSO		Primo Referendario Relatore - Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **2381/R** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale depositato il 23 ottobre 2024

PER LA RIFORMA

del decreto n. 13/2024 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, in composizione monocratica, depositato il 24 settembre 2024 e comunicato alla Procura in pari data, e

CONTRO

- Tanja LERCHER, nata il 28.05.1982 a San Candido (BZ) ed ivi residente in via Böden n. 2 C.F. LRCTNJ82E68H786U, nella sua qualità di responsabile del procedimento di cui in narrativa per gli esercizi finanziari 2019 e 2021, non costituita nel giudizio di primo grado;

- Armin LEIMGRUBER, nato il 30.12.1972 a BOLZANO ed ivi e residente in via Max Valier 2/B, C.F. LMGRMN72T30A952R nella sua qualità di responsabile del procedimento di cui in narrativa per l'esercizio finanziario 2020, non costituito nel giudizio di primo grado;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 18 dicembre 2024, il relatore Primo Referendario Massimo Giuseppe Urso e il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore Regionale Alessia Di Gregorio.

FATTO

I. Con ricorso ai sensi dell'art. 133 e dell'art. 141 del Codice di giustizia contabile, iscritto al n. 2381 del registro di segreteria, la Procura regionale, dopo aver accertato, a seguito di apposita istruttoria, che gli agenti contabili del Comune di Villabassa (BZ) avevano regolarmente depositato i conti giudiziali relativi agli anni 2019, 2020 e 2021 nei termini normativamente prescritti e che gli stessi erano stati trasmessi, in parte e con notevole ritardo e, comunque, soltanto a seguito del decreto istruttorio n. 111/2023 della Procura, ha richiesto l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 141, comma 7, c.g.c. in combinato disposto con l'art. 133 c.g.c., per l'omessa trasmissione dei conti giudiziali di cui trattasi nei termini di legge.

In esito all'istruttoria era emerso documentalmente che gli agenti contabili avevano regolarmente e tempestivamente depositato i conti al Comune di Villabassa, che li aveva approvati e ne aveva ordinato la trasmissione alla Sezione giurisdizionale.

Il pubblico ministero ricorreva, quindi, al giudice monocratico e chiedeva di disporre l'acquisizione d'ufficio dei conti resi dagli agenti contabili e non ancora depositati dall'amministrazione e di accertare la responsabilità ai sensi degli artt. 133, 139 e 141 c.g.c. della dott.ssa Tanja LERCHER e del dott. Armin LEIMGRUBER e, per l'effetto, emettere decreto di condanna in favore del Comune di Villabassa del complessivo importo di euro 1.000,00 o dell'importo altrimenti quantificabile in base ai parametri ex art. 141, co. 6, c.g.c. a titolo di sanzione pecuniaria, oltre spese di giudizio, a carico della dott.ssa Tanja LERCHER, nella sua qualità di responsabile del procedimento per gli esercizi finanziari 2019 e 2021, e decreto di condanna in favore del Comune di Villabassa del complessivo importo di euro 500,00 o dell'importo altrimenti quantificabile in base ai parametri ex art. 141, co. 6, c.g.c. a titolo di sanzione pecuniaria, oltre spese di giudizio, a carico del dott. Armin LEIMGRUBER, nella sua qualità di responsabile del procedimento per l'esercizio finanziario 2020.

II. Con decreto n. 13 depositato il 24 settembre 2024, il giudice monocratico designato ha rigettato il ricorso.

III. Con ricorso del 23 ottobre 2024, la Procura Regionale ha proposto opposizione avverso il citato decreto n. 13/2024, per i motivi che verranno esaminati nella parte in diritto.

IV. Le parti Tanja LERCHER e Armin LEIMGRUBER non si sono costituite in giudizio.

V. Il giudizio veniva chiamato per l'udienza di discussione del 18 dicembre 2024, nella quale il Procuratore regionale insisteva per l'accoglimento integrale delle domande formulate nell'atto di citazione in giudizio.

Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, con esito di cui al dispositivo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In premessa va dichiarata la contumacia di Tanja LERCHER e Armin LEIMGRUBER.

2. Il Collegio procede all'esame del merito dell'opposizione, in assenza di eccezioni preliminari in rito.

2.1. Il Collegio ritiene la richiesta attorea infondata, per i motivi che seguono.

2.2. La Procura regionale ritiene che il giudice del decreto opposto sia incorso in un errore di fatto e al contempo di diritto, omettendo di distinguere le due fattispecie che ricorrono nel caso concreto e si ponevano al suo esame, con riferimento da un lato ai conti depositati in ritardo e, comunque, solo dopo l'avvio dell'istruttoria della Procura, e dall'altro ai conti dei quali risulta omesso il deposito anche alla data dell'udienza pubblica.

Per la Procura regionale le disposizioni degli artt. 139, 140 e 141, comma 7, c.g.c. andrebbero lette in combinato disposto.

A sostegno dell'opposizione l'Attore pubblico rappresenta che l'art. 140, comma 4, c.g.c. individua quale oggetto della verifica da parte della Sezione il «mancato tempestivo deposito», attribuendo, pertanto, rilevanza all'inutile decorso del termine assegnato dall'art. 139 c.g.c.; per la Procura occorre considerare altresì l'art. 141, comma 1, lett. c), c.g.c., che autorizza il pubblico ministero a promuovere il giudizio per resa di conto anche nei casi di «ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge». La Procura regionale ritiene che l'uso del verbo «presentare» sia frutto di una scelta linguistica non puntuale del legislatore, in quanto si potrebbe desumere dal tenore letterale delle norme, valorizzando l'aggettivo «tempestivo» di cui all'art. 140 c.g.c. e il termine «ritardo» di cui all'art. 141 c.g.c., che sia stata scelta consapevole del legislatore equiparare il non tempestivo deposito a inadempimento, che assurge a condizione sufficiente per promuovere il giudizio per resa di conto e per chiedere l'irrogazione di sanzioni.

In sostanza, la Procura regionale ritiene che quando il pubblico ministero accerti nel corso dell'istruttoria che l'agente contabile ha presentato il proprio conto, ma il responsabile dell'amministrazione non lo abbia depositato entro i termini e il termine sia scaduto, in base

all'art. 141, comma 7, e 139, comma 2, c.g.c. in combinato disposto, il pubblico ministero possa ricorrere per chiedere (oltre all'eventuale ordine di deposito dei conti eventualmente non ancora depositati) l'applicazione della sanzione a colui che, al tempo, non abbia adempiuto all'obbligo di deposito del conto presentato dall'agente contabile, azionando così il giudizio sanzionatorio di cui all'art. 133 c.g.c..

2.3. In diritto, occorre ricostruire la disciplina vigente:

- l'art. 139, comma 2, del c.g.c. prevede che: *<<L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsto dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente >>*;
- l'art. 141, comma 7, del c.g.c. dispone, altresì, che: *<< se risulta che l'agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest'ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d'ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 139, comma 2 >>*;
- il comma 6 del citato art. 141 (a cui rinvia il c. 7) fissa la sanzione pecuniaria in misura *<<non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità [...] dovuti al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio,aggio o indennità, non superiore a 1.000 euro, importo aggiornato ai sensi dell'art. 131, comma 2>>*.

Per comprendere pienamente il tema occorre richiamare i recenti orientamenti citati dalla Procura regionale e confrontarli con le tesi giuridiche e processuali opposte dall'Attore pubblico.

Questa Sezione ha, infatti, di recente affermato i seguenti principi (decreto n. 7/2024; decreto avverso il quale l'Attore pubblico agisce in opposizione n. 13/2024):

- l'art. 141, c. 7, del c.g.c. *<< si pone all'interno del giudizio per resa di conto e dopo aver disciplinato al comma 6 l'ipotesi di omessa presentazione del conto da parte del contabile, con conseguente fissazione di un duplice termine al contabile per la presentazione del conto e all'amministrazione per il rispetto di tutti gli altri adempimenti e per il conseguente deposito del conto presso la segreteria della Sezione, regola la diversa ipotesi in cui l'inadempimento sia ascrivibile al solo responsabile del procedimento, ricollegando la sanzione*

al perdurante omesso invio tanto da prevedere che il giudice monocratico, ad un tempo, acquisisca d'ufficio il conto e irroghi la sanzione>>;

- *<<sia la normativa statale (artt. 226 e 233 del d.lgs. n. 267 del 2000) che quella provinciale (art. 181, comma 2, della legge regionale n. 2 del 2018) nel fissare il termine per la trasmissione del conto giudiziale alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti (60 giorni dall'approvazione del rendiconto) non prevedono, analogamente a quanto accade per l'inadempimento dell'agente contabile, sanzioni nell'ipotesi di omessa o ritardata trasmissione.>> (decreto 13/2024);*
- *per la Sezione (in composizione monocratica), pertanto, la sanzione <<è prevista solo nella norma procedurale e, quindi, applicabile con le garanzie procedurali ivi previste>> e <<per quel che attiene alla diversa ipotesi di omessa presentazione del conto da parte del contabile, il richiamato comma 6 stabilisce, che la sanzione è irrogata non ogni volta che venga accertata la mera mancata trasmissione, ma solo nel caso in cui chi vi sia tenuto non presenti il conto decorso il termine fissato dal giudice monocratico>>.*
- *La conclusione a cui giunge la Sezione (in composizione monocratica) è che <<la comminazione della sanzione, tenuto conto del tenore letterale della norma e del criterio di interpretazione logico-sistematico, può essere disposta solo nei confronti del responsabile del procedimento in carica alla data di notifica del decreto monocratico col quale viene chiesto il deposito del conto e solo nel caso in cui il predetto responsabile del procedimento non adempia all'obbligo di invio, neanche a seguito di apposito provvedimento del Giudice designato, innescando in tal modo l'ulteriore fase procedimentale volta all'acquisizione d'ufficio del conto e all'irrogazione della sanzione>>, concludendo per l'impossibilità di attivare il giudizio per l'applicazione della sola sanzione ex artt. 131 e 141 c. 7c.g.c. di fuori del giudizio per resa di conto.*

Una analoga posizione è stata assunta dalla Sezione giurisdizionale per la Basilicata, la quale si è pronunciata nel senso che *<<l'interpretazione letterale dell'art.141 comma 7 cgc - da invocarsi a maggior ragione nell'ambito delle fattispecie sanzionatorie - richiede come indefettibile presupposto della comminatoria di sanzione pecuniaria al responsabile del procedimento che "il conto [sia] acquisito d'ufficio dal giudice monocratico", nella fattispecie all'esame invece già depositato in atti>>, nonché che <<l'interpretazione letterale trova conferma in quella sistematica di cui alla lettura coordinata dei commi 4-6-7 del medesimo art.141>> (decreto n. 4/2024).*

La Procura regionale contesta le conclusioni a cui giunge questo orientamento giurisprudenziale, evidenziando che l'art. 139 del c.g.c. contempla una precisa articolazione temporale per la presentazione del conto da parte dell'agente contabile all'amministrazione di appartenenza e la successiva trasmissione (o deposito) del conto da parte dell'amministrazione alla sezione giurisdizionale della Corte territorialmente competente, al fine di consentire alla Corte di esercitare le competenze giurisdizionali alla stessa intestate, equiparando, in quest'ottica, il ritardo nell'adempimento della presentazione del conto (così come per il successivo deposito) a un inadempimento, che <<assurge a condizione sufficiente per promuovere il giudizio per resa di conto e per chiedere l'irrogazione di sanzioni>>.

Sembra, quindi, potersi evincere per la Procura, dalla lettura in combinato disposto degli artt. 139, 140 e 141, che << la fattispecie di ritardato o omesso deposito del conto da parte del responsabile dell'amministrazione è, quindi, considerata ipso iure grave e non giustificabile e il giudice, con un rito monofasico, dispone contestualmente l'acquisizione del conto – ove non ancora trasmesso – e irroga la sanzione. E anche nel caso in cui il conto sia nelle more depositato in Sezione giurisdizionale, resta ferma l'avvenuta realizzazione della condotta contra legem, meritevole pertanto di essere sanzionata>>.

Per la Procura, in conclusione, <<ad integrare oggettivamente la fattispecie di responsabilità sanzionatoria ex artt. 141, comma 7, e 133 c.g.c. concorre non solo l'omesso deposito, ma anche il mero ritardo nella trasmissione, restando all'uopo irrilevante l'eventuale successiva e tardiva trasmissione del conto. Diversamente opinando, si consentirebbe, a ciascun ente, di dettare le tempistiche sulla attività gestionale e contabile, vanificando definitivamente il disegno del legislatore e svilendo di fatto l'importanza dell'attività giurisdizionale della Corte, ancorata al rispetto di termini certi per la verifica di detti conti. Anche la funzione del pubblico ministero contabile sarebbe ridotta a mero impulso sollecitatorio per il deposito dei conti (...)>>.

La Sezione (con diversa composizione monocratica rispetto a quella del decreto opposto) si è occupata della questione in analoghe fattispecie, in cui, tuttavia, gli agenti contabili avevano spontaneamente versato l'importo della sanzione richiesta dalla Procura regionale senza costituirsi e attendere l'irrogazione della stessa da parte del Giudice (con conseguente dichiarazione della cessazione della materia del contendere: decreti n. 1/2024, n. 2/2024, n. 3/2024) o sono rimasti contumaci (cfr. decreto n. 4/2024).

Di recente l'orientamento di questa Sezione (anche con diversa composizione monocratica) si è stabilizzato, sulla base della considerazione che <<la lettura coordinata delle disposizioni richiamate consente di giungere alla conclusione che la sanzione non possa essere irrogata nei confronti del responsabile del procedimento (o del soggetto comunque tenuto al deposito del conto reso dall'agente contabile) se non nell'ambito del giudizio di resa del conto e solo dopo che chi vi sia tenuto non presenti il conto decorso il termine fissato dal giudice monocratico, non risultando equo e razionale che tale figura (il responsabile del procedimento o chi ne fa le veci) possa essere sanzionato secondo un presunto disegno del legislatore a lui maggiormente sfavorevole e senza le garanzie procedurali previste per l'agente contabile>> (decreto n. 14/2024).

Il Collegio ritiene di confermare l'orientamento ormai concorde della Sezione (nelle sue diverse composizioni monocratiche), che ritiene più aderente al principio di legalità, in assenza di una espressa disposizione normativa che preveda, analogamente a quanto accade per l'inadempimento dell'agente contabile, la possibilità per il Giudice di irrogare sanzioni nell'ipotesi di omessa o ritardata trasmissione del conto depositato.

Conclusivamente, il Collegio rigetta il ricorso in opposizione della Procura regionale.

3. Stante la riferita mancata costituzione in giudizio, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, definitivamente pronunciando

- 1) rigetta l'opposizione proposta dalla Procura regionale;
- 2) nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.

L'ESTENSORE
Massimo Giuseppe Urso
(Firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
Enrico Marinaro
(Firmato digitalmente)

Depositato in segreteria il 14/01/2025

Il funzionario

Tamara Mosconi

(firmato digitalmente)